

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Udienza pubblica in data 11/11/2015

OGGETTO Esdebitazione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Aldo Ceccherini

Presidente

dott. Aniello Nappi

Consigliere

dott. Antonio Didone

Consigliere

dott. Magda Cristiano

Consigliere

dott. Massimo Ferro

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Fabrizio Serra, domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 84, presso l'avv. Angelo Maria Carcano, che lo rappresenta e difende, come da mandato a margine del ricorso

- ricorrente -

Contro

. - I.N.P.S.

-Tintimato - resistente -

Contro

Agenzia delle entrate

- intimato -

1824

avverso

il decreto della Corte d'appello di Bologna, depositato il 16 giugno 2009

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.
Aniello Nappi

udito il difensore del resistente, avv. Malano per delega

Udite le conclusioni del P.M., dr. Luigi Salvato, che ha chiesto, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Bologna ha confermato il rigetto della richiesta di esdebitazione presentata da Fabrizio Serra il 30 dicembre 2008, dopo la chiusura in data 24 settembre 2002 per definitiva ripartizione dell'attivo, del suo fallimento.

Hanno ritenuto i giudici del merito che, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del d.lgs.

12 settembre 2007 n. 169, l'istituto dell'esdebitazione, introdotto dall'art. 128 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, non è applicabile ai fallimenti già chiusi al 16 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto n. 5/2006. Né questa disciplina transitoria può essere considerata ille-

gittimamente discriminatoria, e quindi manifestamente incompatibile con l'art. 3 Cost., perché
spetta alla discrezionalità del legislatore stabilire la decorrenza dell'applicazione di una nuova
legge.

Contro il decreto ha proposto ricorso per cassazione Fabrizio Serra, affidato a un unico motivo
d'impugnazione, mentre non hanno spiegato difese
gli intimati.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo del suo ricorso Fabrizio Serra lamenta che la mancata applicazione dell'esdebitazione ai fallimenti chiusi prima del 16 luglio 2006 si traduce in una protrazione delle incapacità personali del fallito oltre la chiusura del fallimento, in contrasto con la sentenza costi-2008, tuzionale n. 39 del dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 50 legge fall. istitutivo del pubblico registro dei falliti, poi abrogato dal d.lgs. n. 5/2006. Deve infatti ritenersi, secondo il ricorrente, che, in applicazione della citata sentenza costituzionale, con la chiusura del fallimento ne sono venuti meno gli effetti anche personali a carico del fallito. Sicché la decisione impugnata, dichiarando manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale proposta, ha violato l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come interpretata dalla Corte di Strasburgo in relazione alla previgente disciplina della riabilitazione.

Il ricorso è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Secondo una consolidata giurisprudenza di questa corte, infatti, «l'istituto dell'esdebitazione, previsto dagli artt.142 a 144 della legge fall., nel testo novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, trova applicazione, secondo quanto disposto dalla disciplina transitoria, quanto alle procedure aperte anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 cit., purché ancora pendenti a quella data (16 luglio 2006), e tra queste a quelle chiuse nel periodo intermedio, vale a dire sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007 (1° gennaio 2008), purché, in quest'ultimo caso, la relativa domanda venga presentata entro un anno dall'entrata in vigore di detto ultimo decreto; ne consegue che non è ammissibile l'esdebitazione per i fallimenti dichiarati chiusi in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, né tale limitazione, per come posta dagli

art. 19 e 22 del cit. d.lgs. n. 169 del 2007, giustifica alcun dubbio di costituzionalità della disciplina transitoria, così come interpretata, per contrasto con l'art.3 Cost., in quanto, come già statuito da Corte cost. nell'ordinanza n. 61 del 24 febbraio 2010, l'applicabilità "ratione temporis" dell'istituto corrisponde ad una scelta del legislatore, secondo un discrimine temporale che non è arbitrario, costituendo il fluire del tempo valido elemento diversificatore di situazioni giuridiche» (Cass., sez. I, 1 dicembre 2010, n. 24395, m. 615106, Cass., sez. I, 13 luglio 2015, n. 14594, m. 635940).

Il ricorrente sostiene che questa interpretazione si tradurrebbe in un'illegittima protrazione delle incapacità personali del fallito oltre la chiusura del fallimento. Tuttavia l'esdebitazione non attiene affatto alla capacità personale del fallito, bensì alla sua responsabilità patrimoniale, perché ne comporta, ove ne risulti meritevole, la liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.

Sicché anche la questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente è manifestamente infondata. E il ricorso deve essere rigettato.

In mancanza di difese da parte degli intimati al rigetto del ricorso non segue alcuna pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 11 novembre 2015

Il Presidente

Il consigliere pelatore

(dr. Aniel/lo Nappi)

Depositato in Cancelleria

-4 DIC 2015

I Funzionario Giudiziario Arnaldo CASANO